NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI

Art. 45

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione delle imprese dall'elenco e' deliberata allorche' venga accertata la mancanza di uno o piu' requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attivita' prevista dall'articolo 27.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Estremi	Legge 14 agosto 1967, n. 800
Titolo	III — Attività musicali in italia e all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-degli-enti-lirici-e-delle-attivita-musicali/art-45-cancellazione-dall-elenco

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it